



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



REGOLAMENTO MERCATINO DI NATALE MALESCHESE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 29 DEL 26.09.2018

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 1 Oggetto

- 1) *Il presente Regolamento disciplina il “Mercatino di Natale Maleschese” istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2018.*

Art. 2 Tipologia

- 1) *Il “Mercatino di Natale Maleschese” è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa regionale con svolgimento in prossimità delle festività natalizie.*
- 2) **Sono ammessi all'esposizione ed alla vendita esclusivamente prodotti natalizi e articoli tipici della Provincia del Verbano Cusio Ossola, compresi i prodotti enogastronomici tipici del Verbano Cusio Ossola con priorità per i prodotti della Valle Viguzzo e ossolani.** *Per articoli natalizi si intendono: addobbi ed accessori natalizi, palline di Natale, alberi di Natale e composizioni natalizie, presepi e statuine, angioletti, corone d'avvento, articoli da regalo di artigianato con soggetti natalizi in legno, ceramica, terracotta, pasta di sale, pasta di ceramica, cartapesta, vetro, ferro battuto ed altro materiale, giocattoli artigianali, articoli di cartonaggio e decoupage, patchwork, biedermeier, cornici e quadri, candele e candelieri, soggetti sacri, fiori freschi, fiori secchi e composizioni floreali, biglietti d'auguri, cartoline, pizzi, ricami.*
- 3) *Non è assolutamente consentita l'esposizione e la vendita di:*
 - *Merci tipiche di mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi.*
 - *Merci prodotte solo ed esclusivamente con macchinari, almeno una parte della lavorazione deve essere eseguita a mano.*
 - *Articoli che per inappellabile giudizio del Responsabile dell'organizzazione non soddisfino i requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.*
 - *Merci prodotte integralmente da persona o Ditta diversa dal titolare della licenza.*
 - *Merci la cui lavorazione è irrisoria rispetto alla materia prima.*
- 4) *All'interno o nei pressi del Mercatino sarà possibile esclusivamente da parte di Enti ed Associazioni no-profit la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande. Salvo diverse autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.*

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 3 Giorni, aree e modalità di svolgimento

- 1) *Il mercatino di Natale maleschese si svolgerà ogni anno in un giorno da definirsi nel mese di Novembre o Dicembre sulle seguenti aree:*
 - Via Conte Mellerio
 - Piazza Sostine
 - Via Minazzoli
 - Via Trabucchi
 - Via Santa Lucia
 - Piazza Santa Lucia
 - Piazza Repubblica
 - Piazza Chiesa
 - Piazza Ettore Romagnoli
 - Via Conti Cioia
 - Piazza Conti Cioia
- 2) *Il mercatino potrà essere, per motivi atmosferici, spostato in giorno diverso o eccezionalmente annullato sempre per motivi atmosferici o mancanza di disponibilità delle bancarelle di cui al comma 4 del presente articolo.*
- 3) *Il numero complessivo di bancarelle non potrà essere superiore alle 110 unità. Il numero delle bancarelle con prodotti enogastronomici potranno essere al massimo il 30% del totale opportunamente distribuite sulle varie tipologie di prodotto (salumi, formaggi, confetture, vini, miele, etc.), come già citato all'art. 2 hanno priorità i produttori vigezzini e ossolani.*
- 4) *Gli espositori dovranno provvedere con proprie strutture che dovranno essere addobbate in tema natalizio e conformi alle normative di Legge.*

Art. 4 Orario di svolgimento

- 1) *L'orario di svolgimento è stabilito come segue:*
 - Apertura alle ore 10.00
 - Chiusura alle ore 18.00
- 2) *Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del mercatino esclusivamente tra le ore 08.00 e le ore 09.30.*

Eventuali assegnazioni di "spunta" potranno essere effettuate tra le ore 09.30 e le ore 09.45 esclusivamente se è possibile il raggiungimento dell'area vacante senza recare disturbo o problematiche agli altri espositori.

I mezzi di trasporto non potranno essere collocati dietro la bancarella, ma dovranno essere parcheggiati nelle relative aree di parcheggio.
- 3) *Gli operatori che non saranno presenti sul mercatino entro le ore 08.00, perderanno ogni diritto all'assegnazione del posto ed al rimborso di quanto pagato.*
- 4) *La disposizione degli operatori sui posti di vendita sarà stabilita in modo inappellabile dagli Organizzatori.*
- 5) *Entro le ore 18.00 tutti gli operatori dovranno aver sgombrato l'area di mercato.*

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 5 Concessionario

- 1) *L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della Pro Loco di Malesco Finero Zornasco o di altri Enti o Società no-profit per il supporto logistico ed attività promozionali e gestionali relative allo svolgimento della manifestazione.*

Art. 6 Assegnazione dei posteggi ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica

- 1) *Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire al Comune o all'Associazione no-profit incaricata, almeno 30 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida solo per il giorno di svolgimento del mercatino indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merce che intendono porre in vendita, che dovrà essere in ogni caso rispondente agli articoli indicati all'Art. 1 comma 2 del presente Regolamento.*
- 2) *E' obbligatoria la partecipazione per l'intera giornata di svolgimento del "Mercatino di Natale Maleschese".*
- 3) *La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.*

Art. 7 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

- 1) *I competenti uffici comunali o Ente incaricato provvederanno alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria annuale ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi.*
- 2) *La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.*
- 3) *La graduatoria verrà aggiornata ad ogni svolgimento del Mercatino.*
- 4) *I competenti uffici comunali o Ente incaricato provvederanno inoltre alle registrazioni delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello stesso. Si intende per assenza quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercatino entro le ore 08.00 o che non vi permanga negli orari stabiliti per l'intera giornata.*

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 8 Tasse e tributi comunali

- 1) *Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento anticipato della Concessione di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure e con le modalità stabilite dalle norme vigenti.*
- 2) *Il pagamento anticipato per l'occupazione andrà effettuato seguendo le indicazioni impartite dagli Organizzatori.*

Art. 9 Responsabilità per danni

- 1) *Il Comune e/o l'Ente organizzatore non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività. I concessionari, i loro coadiuvanti, dipendenti e preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.*
- 2) *Sono vietati anche se non espressamente citati dal presente Regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.*

Art. 10 Obbligo degli operatori

- 1) *Gli operatori devono:*
 - *Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato.*
 - *Rendere noto il prezzo della merce posta in vendita.*
 - *Esibire l'originale dell'autorizzazione o documento equipollente ad ogni richiesta degli organi di vigilanza nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di Legge.*
 - *Tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine del mercatino raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività.*
- 2) *Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito*
- 3) *Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.*
- 4) *Non è consentito aggiungere al banco di vendita, tavoli o altre strutture oltre la metratura assegnata.*
- 5) *E' vietato:*
 - *Il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.*
 - *Porre in vendita articoli diversi da quelli espressamente indicati nel presente Regolamento.*

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 11 Sanzioni

- 1) *Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.*
- 2) *Inoltre gli operatori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino al massimo di due edizioni del Mercatino di Natale per i seguenti motivi:*
 - *Inosservanza della normale correttezza commerciale.*
 - *Mancato pagamento delle tasse e tributi comunali (C.O.S.A.P.).*
 - *Sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o cessione dell'uso del posteggio senza essere in possesso dell'autorizzazione originale.*
 - *Occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato.*
 - *Mancata pulizia ed asportazione dei propri rifiuti dall'area assegnata.*